



Comune di Sondrio

DISCIPLINARE DI GARA

Redatto sulla base del Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209

**PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO “SINTEL”,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO
PISCINE COMUNALI DI P. LE MERIZZI. PERIODO 01.07.2026 – 30.06.2027 CON
EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI – CIG B973BDA67D**

1.	PIATTAFORMA	4
1.1.	LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3.	IDENTIFICAZIONE	6
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1.	DOCUMENTI DI GARA	7
2.2.	CHIARIMENTI.....	7
2.3.	COMUNICAZIONI.....	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1.	DURATA	10
3.2.	REVISIONE PREZZI.....	11
3.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5.	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7.	AVVALIMENTO	17
8.	SUBAPPALTO.....	18
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
10.	GARANZIA PROVVISORIA	20
11.	SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]	20
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1.	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	31
15.3.	DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	31
15.4.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
15.5.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	32
16.	OFFERTA TECNICA.....	33
17.	OFFERTA ECONOMICA	34
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	36

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	38
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	40
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	42
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	43
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	45
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	46
28. ACCESSO AGLI ATTI	46
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO “SINTEL”, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO PISCINE COMUNALI DI P.LE MERIZZI. PERIODO 01.07.2026 – 30.06.2027 CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI – CIG B973BDA67D

PREMESSE

Con determinazione Serv. Segr. n. 58 del 10/12/2025 questa Amministrazione ha stabilito di indire una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso piscine comunali di P.le Merizzi per un periodo di 12 mesi, con eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it iscritta al Registro Piattaforme certificate presso A.N.A.C..

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è **Centro Sportivo Comunale – Piazzale Merizzi - 23100 Sondrio (SO)** – Codice NUTS: ITC44.

CIG B973BDA67D

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è Dott.ssa Silvia Bertini, Dirigente del Settore Servizi Culturali, bertinis@comune.sondrio.it – telefono 0342-526.430

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Dott. Livio Tirone, Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, contratti@comune.sondrio.it - telefono 0342-526.298

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”*.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://comune.sondrio.it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Gli operatori economici dovranno inserire nella Piattaforma **entro il termine perentorio delle**

ORE 12:00:00 DEL GIORNO 27 GENNAIO 2026

La documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo

- corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD Sintel (www.ariaspa.it).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Contact Center di Aria scrivendo all'indirizzo mail supportoacquisti@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Modello di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato A), anche solo “domanda di partecipazione”;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato B);
- d) Modello dichiarazione “Titolate effettivo” (Allegato C);
- e) Patto di Integrità (Allegato D)
- f) Modello offerta economica (Allegato E);
- g) Schema dichiarazione equivalenza tutele (Allegato F)
- h) Capitolato speciale e allegati (tra cui: planimetrie All. A; elenco attrezzature, arredi, beni mobili comunali All. B; proventi ricavi e costi concessionario uscente anno 2024 All. C; tariffe All. D; elenco del personale in servizio da riassorbire All. E)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: www.comune.sondrio.it e sulla PAD Sintel www.ariaspa.it, piattaforma sulla quale si svolge la procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del Codice, a decorrere dalla data di pubblicazione presso la BDNCP, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto.

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano i partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, nonché sul sito istituzionale del Comune <https://www.comune.sondrio.it/> nella sezione Bandi di gara. **Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.**

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere **almeno dieci (10) giorni prima della scadenza del termine fissato** per la presentazione delle offerte esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia “*Comunicazione procedura*” (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma

Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura entro sei giorni. **Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione del complesso piscine comunali di p.le Merizzi, e consistente nella struttura con annessi spazi descritti nell'art. 3 del capitolato speciale, identificata al catasto fabbricati del Comune di Sondrio al foglio 41, mappale n. 77.

Rientrano inoltre nella presente concessione gli spazi adibiti a bar di cui all'articolo 3 del capitolato speciale di appalto, a cui si rimanda.

L'impianto è corredato dei necessari attrezzi, spogliatoi e servizi, come da planimetrie allegate al capitolato.

L'oggetto prevalente della concessione è la gestione dell'impianto sportivo, sopra citato, da destinare ad attività sportive coerenti con la destinazione dell'impianto stesso (prevolentemente nuoto) e con la proposta progettuale presentata.

L'importo complessivo presunto a base d'asta, pari al prezzo che il Comune riconoscerà al Concessionario alle condizioni tutte di cui alla documentazione di gara e all'offerta tecnica presentata, per un periodo di 12 mesi più eventuale rinnovo di 12 mesi è pari ad € 305.138,44 (Iva esclusa).

I costi della manodopera stimati per la concessione in oggetto sono pari ad € 174.593,14 annui.

Nella tabella riportata di seguito si espongono gli importi negoziabili e non negoziabili.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	CONCESSIONE SERVIZIO PISCINE COMUNALI DI P. LE MERIZZI – SONDRIO (PERIODO 01.07.2026/30.06.2027)	92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi	93.11.10	P	€ 327.162,36
A) Importo a base di gara (importo negoziabile)					€ 152.569,22
B) Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)					€ 174.593,14
c) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) + C) Importo complessivo					€ 327.162,36

I costi della manodopera non sono ribassabili.

Saranno esclusi della gara i concorrenti che offriranno un importo pari o in aumento al valore a base d'asta.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà sia nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio Piscina che nella riscossione del prezzo di cui sopra, il tutto per un valore complessivo annuo fissato convenzionalmente in € 750.246,12 + IVA a norma di quanto previsto dal capitolato speciale e salvo ribasso d'asta solo per la parte corrisposta dal Comune. Tale stima è determinata come segue:

- € 152.569,22 (Iva esclusa) per il periodo di 12 mesi di concessione del servizio (importo negoziabile);
- € 584.176,90 valore ingressi piscina, dati forniti dal gestore uscente, anno 2024;
- € 13.500,00 valore affitto bar/ristoro (dato storico anno 2019).

Si precisa che il valore a base d'asta riconosciuto dal Comune è pari a € 152.569,22 e che il valore dell'affitto bar/ristoro è stato mutuato dal dato storico del 2019 (pre-pandemia da COVID-19).

L'importo posto a base d'asta diverge da quello presente sulla piattaforma Sintel, che non è adeguata alle previsioni del d.lgs. 36/2023, e prevale su quanto indicato in Sintel. In particolare, si precisa che nel campo Sintel, alla voce "Importo negoziabile su cui presentare offerta", risulta erroneamente riportato l'intero importo a base d'asta complessivo di € 327.162,36 (dato da A + B di cui alla precedente tabella, comprensivo anche dei costi manodopera stimati, che invece sono da sottrarre a negoziazione a norma dell'art. 41, comma 14, del Codice), in quanto non è stato possibile per la S.A. indicare il suddetto importo totale negoziabile corretto (€ 152.569,22).

Il valore complessivo stimato convenzionalmente di cui sopra (€ 750.246,12 + IVA) ha carattere meramente presuntivo, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione dell'offerta.

Resta inteso che l'ammontare effettivo della concessione dipenderà anche dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario e non vincola pertanto il Comune di Sondrio.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente in conformità con quanto indicato all'art.11 comma 1 del codice e all'allegato 1.0: **"CCNL impianti sportivi" (Codice H077)**

In caso di indicazione di un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione appaltante, l'operatore è tenuto a presentare la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00**, in quanto l'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod e int. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inherente ai rischi interferenziali.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

La concessione è finanziata con fondi dell'ente concedente.

Il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto sportivo. A tal fine, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, al Concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi unitamente ad ogni altra entrata prevista dal capitolato.

In caso di cambio di gestione, il gestore uscente è obbligato a trasferire al nuovo gestore eventuali somme introitate per abbonamenti o prestazioni non effettuati fino al termine della gestione che si conclude.

La concessione non è stata suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, prevedendosi l'affidamento dell'intero complesso in considerazione dell'interesse ad avere un unico affidatario che gestisca i servizi organizzandoli con uno schema a rete, comune a tutto il sistema sportivo con garanzia quindi di standard qualitativi omogenei, nonché in considerazione dell'esigenza di consentire all'affidatario di ottimizzare i costi generali, relativi all'organizzazione e gestione delle attività sportive affidate nel suo complesso.

3.1. DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01 luglio 2026. Tale data potrà essere rideterminata in funzione dell'effettivo inizio di esecuzione del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di una concessione di servizi, nonché in considerazione della brevità del periodo di affidamento, non si applica l'articolo 60 del Codice.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 750.246,12 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: risoluzione o recesso del contratto, nonché le ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2) e 3) del Codice.

Il valore globale stimato della concessione è pari ad € 1.650.541,46 al netto di Iva come meglio risulta dalla seguente tabella:

Valore complessivo annuo fissato convenzionalmente	€ 750.246,12
Importo per l'opzione di proroga contrattuale annuo	€ 750.246,12
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 150.049,22
Valore globale stimato	€ 1.650.541,46

Si precisa che tali incrementi sono del tutto ipotetici e che sono indicati al solo fine di determinare il valore che la Stazione Appaltante deve comunicare all'ANAC ai fini dell'acquisizione del CIG.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare

alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a)** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b)** Per le Cooperative: iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative per l'attività coerente con quelle oggetto della presente gara.
- c)** Per le Società/Associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche: essere affiliate a Federazioni Sportive, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

- d) Per le Federazioni sportive, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione sportiva: essere riconosciuti dal CONI.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Ente concedente tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari **€ 750.000,00** IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 1 servizio di gestione di piscina aperta al pubblico per dodici mesi consecutivi e con almeno 1 vasca di dimensioni m. 25,00 x 16,60 h. 1,40/3,80 m. (8 corsie) a favore di enti pubblici e/o soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- b) possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

d.1) requisiti morali previsti dall'art. 65 della Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 (art. 71, commi 1, 2, 3, e 4 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59);

d.2) il possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del citato D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, come novellato dal D.Lgs. 06.08.2012 n. 117;

d3.) ai sensi del comma 5 dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, "in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (ora articolo 85 D.Lgs. 09.09.2011, n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale";

d4.) ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale";

In ordine al possesso di tale requisito, si precisa che è ammesso alla gara anche il soggetto non in possesso dei requisiti di cui ai punti d.1) e d.2) purché si impegni ad appaltare o ad affidare con contratto di affitto di ramo d'azienda l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a soggetto in possesso di tali requisiti;

La comprova di tali requisiti va dichiarata mediata apposito modello.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- b) Il requisito relativo di cui al paragrafo 6.3. lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le

misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine indicato dall'ente concedente decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente concedente stessa. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 188 del d.lgs. 36/2023, sarà consentito il subappalto secondo i limiti e le modalità disciplinate dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023. A tal fine l'operatore economico deve dichiarare la volontà di subappaltare tali prestazioni del DGUE.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ragione della necessaria gestione unitaria del servizio, al fine di garantire un servizio di qualità, un unitario rapporto con l'utenza e con l'Amministrazione, in osservanza dei principi di buon andamento, risultato, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza, anche considerata l'esigenza di garantire un adeguato coordinamento del servizio e idonei controlli delle condizioni di lavoro e sicurezza, non è ammessa la subconcessione del servizio di gestione della piscina.

La richiesta di subconcessione è ammissibile per il servizio di somministrazione di alimenti e di bevande di cui al Capitolato speciale.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: gestione calore/caldaia, trattamento acqua incluse analisi di laboratorio, servizi di custodia, pulizia, sfalcio erba del giardino interno e manutenzioni civili degli impianti tecnologici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultima ipotesi, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice ed a tal fine il concorrente dovrà produrre, nella busta telematica "Offerta economica", apposita Dichiarazione di equivalenza delle tutele (come da schema Allegato F). Si rinvia al successivo paragrafo 17.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "elenco del personale All. E" del Capitolato speciale e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al Capitolato speciale, il concorrente allega, nell'ambito della busta telematica "Offerta economica", un Piano di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola stessa, come meglio precisato al successivo paragrafo 17.

Tale Piano di assorbimento non deve essere presentato in caso di eventuale partecipazione dell'operatore economico uscente.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno **al trenta per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno **al trenta per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai

sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso il Centro Sportivo Comunale – Piazzale Merizzi – 23100 Sondrio è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile per la particolarità degli impianti, costituiti da più vasche e da una peculiare conformazione dei punti di accesso/uscita per l'utenza e per gli spogliatoi. Pertanto, si rende necessario che l'o.e. prenda piena cognizione della struttura e delle sue caratteristiche mediante visione diretta.

Il sopralluogo non è obbligatorio per il concessionario uscente che, in luogo del documento di cui sopra, dovrà caricare a sistema la dichiarazione di essere il contraente uscente o un documento vuoto.

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il possesso di tale requisito va comprovato mediante produzione di certificati di avvenuto sopralluogo; il sopralluogo va effettuato alla presenza di incaricato dell'ente affidante, che rilascerà al termine il relativo certificato; non saranno tenuti in considerazione sopralluoghi che il concorrente dichiari unilateralmente di aver effettuato senza l'incaricato dell'amministrazione concedente.

Il sopralluogo va effettuato previo accordo con il Comune di Sondrio.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata, **entro 10 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte**, tramite PEC al seguente indirizzo protocollo@cert.comune.sondrio.it o tramite la funzionalità "Comunicazione della Procedura" di Sintel e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore

economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" <https://www.anticorruzione.it-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre**

LE ORE 12:00 DEL GIORNO 27 GENNAIO 2026

a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei restanti documenti pertinenti, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre l'"OFFERTA" composta da:

- una "busta telematica" contenente la "**A- Documentazione amministrativa**";
- una "busta telematica" contenente la "**B - Offerta tecnica**";
- una "busta telematica" contenente la "**C - Offerta economica**".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione "documenti di gara".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Diversamente essa deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la

scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque (5) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., saranno inviate tramite la funzionalità di Sintel "Comunicazione della procedura" e il relativo riscontro dovrà avvenire con la medesima funzionalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SINTEL la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE Response firmato digitalmente da compilare utilizzando la piattaforma Sintel;
- 3) eventuale procura;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- 5) Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 6) attestazione avvenuto sopralluogo;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 9) patto di integrità;
- 10) modulo dichiarazione "titolare effettivo";

11) (eventuale) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato tra la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, secondo le modalità previste dal Manuale "eDGUE creazione Response" presente nella libreria documentale sul portale Sintel.

Nel DGUE sono inserite le informazioni relative agli operatori economici (singoli e/o raggruppati) nelle sezioni:

- Parte II: Informazioni sull'operatore economico;
- Parte III: Motivi di esclusione (artt. 94, 95 e ss. d.lgs. 36/2023) – cfr. precedente articolo 5;
- Parte IV: Criteri di selezione (requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023) - cfr. precedente articolo 6.

Nel DGUE sono indicati, nei campi appositamente previsti, il possesso del requisito di idoneità professionale e il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella **domanda di partecipazione** il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega alla domanda o inserisce nel FVOE 2.0 la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi derivanti dal CCNL applicato;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di accettare il Patto di Integrità del Comune di Sondrio di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), costituente l’Allegato D al presente Disciplinare di gara, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 74 del 26/03/2025 come allegato al PIAO 2025-2027;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile sul sito internet del Comune di Sondrio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- le eventuali dichiarazioni in merito al subappalto a norma del precedente articolo 8;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell’ANAC, come da precedente articolo 12;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel Disciplinare di gara;
- in caso di assolvimento dell’imposta di bollo mediante acquisto di marca da euro 16,00 (cfr. appresso il punto “Assolvimento imposta di bollo”): di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale e relativi allegati e in generale nella documentazione di gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure di applicare altro CCNL equivalente (ossia con garanzia delle medesime tutele economiche e normative sia ai propri dipendenti sia ai lavoratori delle eventuali imprese subappaltatrici), con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16-quater del decreto legge n. 76/2020;
- di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9, la stabilità occupazionale del personale dipendente impiegato dal contraente uscente e in particolare di accettare e sottoscrivere la clausola sociale contenuta nel Capitolato speciale d’appalto, come evidenziato nel Piano di assorbimento allegato all’offerta economica;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sondrio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti dell’operatore medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 – cfr. precedente articolo 5, punto “Altre cause di esclusione”);
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale (cfr. precedente articolo 6.1);
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (cfr. precedente articolo 6.2);
- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (cfr. precedente articolo 6.3);
- il numero di dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda, ai fini di cui ai precedenti articoli 5 e 9;

nel caso in cui si sia dichiarato di occupare più di 50 dipendenti:

- di essere consapevole di essere tenuto alla redazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 198/2006 e pertanto di allegare copia dell’ultimo Rapporto redatto, come meglio precisato al precedente articolo 5, parte “Altre cause di esclusione”;

nel caso in cui si sia dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

- di essere consapevole di essere tenuto, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, come meglio descritto al precedente articolo 9;

nel caso in cui si sia dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari o superiore a 15:

- di essere consapevole di essere tenuto, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, come meglio descritto al precedente articolo 9;
- ai fini di cui al precedente articolo 5, parte "Altre cause di esclusione": di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. in materia di lavoro delle persone con disabilità;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica di cui all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al d.lgs. 36/2023 per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Allegato II.3 (cfr. precedente articolo 5, parte "Altre cause di esclusione");
- secondo quanto indicato all'articolo 9, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30% e all'occupazione femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 29;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma tramite la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel e di autorizzare la Stazione appaltante ad ostendere l'offerta in ogni sua parte, incluse le eventuali spiegazioni successivamente fornite in sede di verifica delle offerte anomale, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di secretazione di informazioni segnalate come segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;

nel caso in cui si intenda chiedere l'esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione per informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, a norma dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice:

- di chiedere l'esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione per alcune specifiche informazioni, tra quelle fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono,

secondo motivata e comprovata propria dichiarazione, segreti tecnici o commerciali - anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico – che vengono indicate come segue:

parti relative alla documentazione amministrativa: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) già inserita nello stesso Modello Allegato A o allegata allo stesso o comunque inserita nella Busta A - Documentazione amministrativa;

parti relative all'offerta tecnica: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) che dovrà essere allegata nella Busta B - Offerta tecnica, corredata da apposita versione dell'offerta tecnica stessa con evidenziate puntualmente le parti da oscurare (versione oscurata dell'offerta tecnica), come meglio dettagliato al successivo articolo 16;

parti relative all'offerta economica: con dichiarazione puntuale, motivata e comprovata (cfr. modalità dettagliate al successivo articolo 27) che dovrà essere allegata nella Busta C - Offerta economica;

- di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla predetta piattaforma, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di **€ 16,00**. Il pagamento viene effettuato con una delle seguenti modalità:

modello F24 recante quale codice "2501"; a comprova, il concorrente allega una dichiarazione con oggetto e CIG della presente procedura e, in allegato, il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;

bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; a comprova, il concorrente allega l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento mediante tale modalità;

servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate; a comprova, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

acquisto marca da bollo da euro 16,00; il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza di partecipazione nonché allegare obbligatoriamente copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF annullato con idonea barratura; il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

per i soli operatori economici esteri: pagamento con **bonifico** utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; a comprova, il concorrente allega alla domanda la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 642/1972, allegato B, e al d.lgs. 117/2017, articolo 82. In tal caso il concorrente, in luogo dei documenti di cui sopra, dovrà produrre apposita dichiarazione con cui, sotto la propria responsabilità, attesta di essere esente indicando i presupposti normativi.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, occorre allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità dalla piattaforma SINTEL, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- relazione tecnica dei servizi/forniture offerti (progetto tecnico);**
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento premiale.**

Il progetto tecnico contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà tenere conto di quanto previsto negli atti di gara ed essere articolata per capitoli e paragrafi che corrispondono ai criteri e ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 18.1, secondo il rispettivo ordine e possibilmente con espresso richiamo ai dati numerici e/o alfanumerici identificativi lì utilizzati.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. I criteri di

valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

Tutta la documentazione inerente all'offerta tecnica dovrà essere redatta in modo chiaro, sintetico ma esaustivo.

Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione solo ed esclusivamente sul contenuto dell'offerta tecnica. La Commissione avrà facoltà, nel corso dell'esame dell'offerta tecnica, di richiedere ai concorrenti chiarimenti e delucidazioni su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati (cfr. precedente articolo 15).

Il progetto tecnico nel suo complesso dovrà essere composto da non più delle facciate indicate al successivo articolo 18.2. Eventuali parti sovrabbondanti non verranno prese in considerazione dalla Commissione di gara. Il numero di facciate si intende riferito alle singole facciate utilizzate di ciascun foglio (che quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in carattere leggibile. Al numero delle facciate non concorrono eventuali copertine, sommari, indici, cv, certificazioni, modelli di strumenti proposti, mentre concorrono eventuali tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi.

La veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica potrà essere oggetto di verifica da parte della Commissione giudicatrice e/o del RUP.

In caso di aggiudicazione, gli impegni assunti in sede di offerta tecnica diventeranno obbligo contrattuale per l'appaltatore.

L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica, a pena di esclusione.

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (Allegato A), che l'offerta tecnica presentata contiene alcune informazioni che sarebbero coperte da segreto tecnico o commerciale, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023, **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per che le parti dell'offerta segnalate sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di secretazione, si darà accesso a tutta la documentazione.

Non è ammissibile la secretazione massiva: in caso di richiesta di secretazione dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale alla stessa.

Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla secretazione in vista della possibile pubblicazione dell'offerta facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Le dichiarazioni di secretazione dovranno essere precise e circoscritte.

Si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 27.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità attraverso l'apposita funzionalità. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) l'importo offerto in ribasso sull'importo a base d'asta, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. **Nel caso in cui abbia indicato un costo della manodopera inferiore al costo previsto dalla Stazione appaltante, lo stesso sarà soggetto a verifica.** Pertanto, l'operatore è tenuto a fornire idonea documentazione, già in fase di presentazione dell'offerta economica, allegando le relative giustificazioni, in conformità all'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023 e all'articolo 110, comma 4, lett. a) e comma 5 lett. d). La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

In caso di discordanza tra l'importo caricato a sistema e quella presente nell'allegato "offerta economica" si intenderà prevalente quest'ultimo; inoltre, se la discordanza riguarda l'importo espresso in cifre e quello in lettere, si intenderà prevalente quello espresso in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il concorrente dovrà inoltre allegare, all'interno dei relativi spazi appositamente creati nella busta telematica C - Offerta economica, pena la nullità e non valutazione dell'offerta, i seguenti ulteriori documenti debitamente compilati e firmati digitalmente:

1) DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE (eventuale)

Tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione, di adottare un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente Disciplinare di gara.

Essa va redatta sulla base dello schema Allegato F al presente Disciplinare e deve essere corredata dall'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.

2) PIANO DI ASSORBIMENTO del personale dipendente dell'operatore economico uscente

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, lettera a), e comma 2, del Codice, il Piano di assorbimento deve essere obbligatoriamente presentato, a pena di esclusione, a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione della Domanda di partecipazione Allegato A.

Il Piano di assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di massimo 4 facciate formato A4 e deve illustrare le concrete modalità di applicazione della "Clausola sociale" di cui all'art. 57 del Codice, ai sensi dell'articolo 9 del presente Disciplinare di gara e del Capitolato speciale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento contrattuale e trattamento economico, monte ore, ecc.). Nello specifico, da detta relazione si dovrà evincere:

- 1) elenco del personale attualmente impiegato con contratto di lavoro subordinato dal contraente uscente che si intende assorbire;**
- 2) piani individuali di inserimento professionale e sociale del personale “assorbito” che verrà utilizzato nella concessione (CCNL applicato, profilo e livello di inquadramento contrattuale, trattamento economico - retribuzione annua lorda -, costo orario del personale “assorbito” in funzione del profilo e del livello di inquadramento contrattuale, ore settimanali d’impiego...);**
- 3) ricadute positive attese con il progetto in termini di sviluppo e consolidamento professionale e sociale.**

Il Piano di assorbimento non è sottoposto a valutazione né a punteggio, ma utilizzato unicamente con finalità di tutela dei lavoratori impiegati dall’operatore uscente. Il rispetto delle sue previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l’esecuzione del contratto.

N.B. Il Piano di assorbimento non deve essere presentato in caso di eventuale partecipazione dell’operatore economico uscente. In tal caso il concorrente che sia il contraente uscente, in luogo del documento di cui sopra, dovrà caricare a sistema dichiarazione di essere il contraente uscente o un documento vuoto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa preliminarmente che, per poter essere ammessi alla fase successiva di gara (analisi dell’offerta economica), l’offerta qualitativa dovrà avere conseguito complessivamente almeno **il punteggio minimo di 54 (soglia di sbarramento).**

Si riporta qui di seguito il dettaglio dei criteri e dei sub-criteri di valutazione in cui è stato articolato l’elemento “qualità”, con indicazione dei relativi pesi e, in alcuni casi, sub-pesi di ponderazione:

	CRITERI e SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PESI e SUB-PESI di PONDERAZIONE	VALUTAZIONE
--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------

	A) PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - Descrivere dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto sportivo, fermi restando i contenuti minimi inderogabili previsti dall'articolo 15 "Obblighi del concessionario" del Capitolato, con particolare riferimento ai seguenti fattori:	da 0 a 40 punti	
A.1	- <u>articolazione dell'orario e modalità di apertura dell'impianto sportivo</u> dal lunedì alla domenica.	4	Valutazione qualitativa
A.2	- <u>attività di custodia e sicurezza</u> : dovranno essere specificati: - il numero degli addetti con relativa qualifica; - i turni per coprire gli orari di apertura di tutto l'impianto e per il mantenimento della sicurezza; - il grado di capacità d'intervento del personale in caso di emergenza. Specificare l'eventuale installazione di apparecchiature di controllo.	4	Valutazione qualitativa
A.3	- <u>attività di segreteria</u> (informazioni al pubblico, iscrizione ai corsi, riscossione tariffe, approvvigionamenti, tenuta della contabilità, etc.) indicando il personale addetto (numero, tipologia contrattuale e qualifica professionale) che si intende impiegare e il numero di ore di lavoro medie giornaliere per ogni addetto.	4	Valutazione qualitativa
A.4	- <u>programma delle pulizie</u> del Centro Sportivo precisando tipologia di interventi, periodicità e strumenti utilizzati.	10	Valutazione qualitativa
A.5	- <u>tecniche di trattamento e di igienizzazione dell'acqua delle vasche</u> .	10	Valutazione qualitativa
A.6	- <u>programma della manutenzione ordinaria di tutto l'impianto natorio e attrezzature varie distinguendo fra:</u> <ul style="list-style-type: none">• manutenzione programmata (a data costante e preventiva) dell'impiantistica (compresa zona benessere);• manutenzione predittiva diretta a ridurre al minimo eventuali disservizi;• modalità e tempi di ripristino in caso di guasti e fermi non preventivati.	8	Valutazione qualitativa
	B) MODELLO ORGANIZZATIVO - Tipologia, frequenza, modalità organizzativa delle diverse attività sportive, ricreative/aggregative e di somministrazione alimenti e bevande, indicando per ciascuna i tempi di attivazione, nonché le risorse umane e professionali impiegate:	da 0 a 30 punti	
B.1	Programma di iniziative, corsi, attività rivolte ai <u>neonati, gestanti</u> , corsi a favore di <u>anziani</u> (over 70 anni).	5	Valutazione qualitativa
B.2	Programma di iniziative, corsi, attività sportive rivolte ai <u>bambini e ragazzi</u> (fino a 18 anni).	6	Valutazione qualitativa
B.3	Programma di iniziative, corsi, attività sportive a favore di <u>diversamente abili</u> .	5	Valutazione qualitativa

B.4	Svolgimento di altre tipologie di corsi, iniziative, attività sportive natatorie e altre <u>attività ricreative/aggregate volte alla socializzazione</u> .	7	Valutazione qualitativa
B.5	Svolgimento di <u>attività sportive a valenza agonistica</u> .	7	Valutazione qualitativa
C) PROFESSIONALITA' PREPOSTE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE		da 0 a 7 punti	
C.1	<u>Professionalità</u> che verranno utilizzate nella gestione e promozione delle eventuali attività natatorie che verranno effettuate (organigramma, curriculum, numero istruttori, allenatori e specializzazioni).	5	Valutazione qualitativa
C.2	<u>Piano di formazione</u> dedicata agli operatori impiegati nella gestione della Piscina.	2	Valutazione qualitativa
D) TARIFFE		da 0 a 5 punti	
D.1	Il concorrente dovrà indicare: - eventuali condizioni <u>tariffe agevolate</u> per particolari categorie (diversamente abili, terza età, studenti, scolaresche, etc) e associazioni sportive del territorio, finalizzate a incentivare l'utilizzo dell'impianto natatorio. Per i diversamente abili si richiama l'art. 14, lett u) del capitolato circa lo sconto obbligatorio del 45%. Per cui per tali utenti verranno apprezzate solo le ipotesi di riduzione tariffaria ulteriori rispetto a quanto previsto dal capitolato. Per i gruppi si richiama l'art. 14, lett v) del capitolato in ordine agli sconti colà previsti, per cui verranno apprezzate solo le ipotesi di riduzione tariffaria ulteriori.	5	Valutazione qualitativa
E) CAPACITA' AGGREGATIVE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI		da 0 a 5 punti	
E.1	<u>Rapporti di collaborazione</u> consolidata con istituzioni scolastiche locali, enti pubblici e associazioni, quantificazione e descrizione dei progetti che si intendono realizzare con tali istituzioni.	5	Valutazione qualitativa
F) RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION		da 0 a 3 punti	
F.1	Sarà valutata la realizzazione di <u>un'indagine di customer satisfaction</u> tra gli utenti dell'impianto natatorio. Nel caso non sia prevista il punteggio assegnato sarà 0 punti. Altrimenti saranno valutate le modalità e la tempistica di realizzazione di tale servizio.	3	Valutazione qualitativa

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 54 per il punteggio tecnico complessivo.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione di cui sopra, la Commissione procederà nel seguente modo.

Per i criteri qualitativi per ciascuna offerta, partendo dal primo criterio, la Commissione assegnerà un coefficiente di giudizio, ossia un voto, variabile tra zero e uno, determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun criterio (o sub-criterio), sulla base dei seguenti **criteri motivazionali**:

	coefficiente
proposta che denota un perfetto grado di completezza e idoneità	1
proposta che denota un eccellente grado di completezza e idoneità	0,9

proposta che denota un molto buon grado di completezza e idoneità	0,8
proposta che denota un buon grado di completezza e idoneità	0,7
proposta che denota un discreto grado di completezza e idoneità	0,6
proposta che denota un molto accettabile grado di completezza e idoneità	0,5
proposta che denota un accettabile grado di completezza e idoneità	0,4
proposta che denota un appena accettabile grado di completezza e idoneità	0,3
proposta che denota un mediocre grado di completezza e idoneità	0,2
proposta largamente incompleta e superficiale , che denota assenza o forte carenza di completezza e idoneità	0,1
nessuna proposta	0

Per ogni criterio (o sub-criterio) si effettueranno le seguenti fasi:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente (tra 0 e 1) da parte di ciascun commissario sulla base dei criteri motivazionali di cui sopra;
- individuazione della media di tali coefficienti (coefficienti definitivi);
- applicazione di tali coefficienti definitivi ai corrispondenti pesi (o sub-pesi) di ponderazione;
- individuazione dei relativi punteggi attribuiti.

Per ciascuna offerta, la Commissione attribuirà il punteggio specificato nella tabella di cui al precedente articolo 18.1 ove è indicato il “Punteggio tabellare”, vale a dire il punteggio fisso e predefinito che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine (ON/OFF).

Disposizioni comuni all’offerta qualitativa

L’offerta qualitativa dovrà essere redatta evidenziando separatamente i criteri (e relativi sub-criteri) di valutazione sopra indicati, possibilmente con espresso richiamo ai dati alfabetici o alfanumerici identificativi qui utilizzati.

Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione solo ed esclusivamente sul contenuto del progetto qualitativo.

Tutta la documentazione inherente gli aspetti qualitativi dell’offerta dovrà essere redatta con carattere leggibile, in modo chiaro, sintetico ma esaustivo. In particolare si precisa che l’offerta qualitativa non dovrà essere superiore a 20 pagine (facciate) formato A4, con esclusione degli elaborati grafici. Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali pagine eccedenti le 20 massime consentite.

Si precisa che ogni indice di valutazione viene espresso con due decimali con troncamento delle cifre decimali successive, come pure per il punteggio tecnico finale verrà preso in considerazione il punteggio con n. 2 cifre decimali con troncamento delle cifre decimali successive, senza arrotondamenti.

In caso di aggiudicazione della concessione, gli impegni assunti in sede di qualità dell’offerta diventano obbligo contrattuale per il Concessionario.

Si rammenta che la Commissione giudicatrice avrà facoltà, nel corso dell’esame dell’offerta tecnica, di richiedere ai concorrenti chiarimenti su quanto offerto, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Terminata, per tutti i concorrenti, l’attribuzione dei punteggi a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione, si procederà a sommare gli stessi e quindi ad individuare il totale per ciascuna offerta qualitativa.

Non verrà effettuata riparametrazione dei punteggi ottenuti, né di primo né di secondo né di terzo livello.

Verrà quindi redatta una graduatoria finale per l'offerta tecnica sulla base dei punteggi totali ottenuti.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, sarà oggetto di valutazione l'IMPORTO OFFERTO dal concorrente sull'importo negoziabile, che è stato individuato all'art. 3 nell'importo di € 152.569,22.

Tale importo (massimo due decimali dopo la virgola) dovrà essere espresso in cifre. Qualora vengano indicati più di due decimali dopo la virgola, si procederà con un troncamento alla terza cifra decimale senza nessun arrotondamento.

Quanto all'offerta economica, in considerazione della delicatezza del servizio affidato che è rivolto ad utenti di tutte le fasce di età e di diversa condizione psico-fisica, si ritiene preferibile utilizzare una formula che riduca la competizione sull'offerta economica. Pertanto il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula matematica:

$$PE = PE_{max} \times (Pb - Po) / Pb$$

Dove:

PE = punteggio economico assegnato all'offerta

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (= 10)

Pb = Prezzo posto a base d'asta, al di sopra del quale non sono ammesse offerte

Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente.

Il punteggio economico è calcolato mediante le funzionalità della piattaforma SINTEL. In caso di malfunzionamento della piattaforma provvederà la commissione con propri conteggi.

Disposizioni comuni all'elemento Prezzo

Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate negli elaborati di gara.

Il prezzo d'offerta si intende comprensivo di ogni onere o spesa, inclusi quelli non espressamente indicati e con particolare riferimento a quanto previsto dal capitolato a carico dell'aggiudicatario.

Si precisa che il corrispettivo offerto non potrà subire variazioni in diminuzione per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni/valutazioni dell'offerente. Inoltre, ove vi siano ritardi e/o rinvii nell'attivazione del servizio dipendenti da fatti imputabili all'appaltatore, ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto e salva l'applicazione di eventuali penali per tardata attivazione, il prezzo contrattuale rimarrà invariato.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi sommando il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica a quello ottenuto nell’offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell’eventuale verifica dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni si svolgeranno come da tabella seguente:

DESCRIZIONE	DATA	ORARIO
Seduta non pubblica di apertura della documentazione amministrativa a cura del seggio di gara	27/01/2026	14:30
Seduta di apertura della documentazione dell’offerta tecnica da parte della commissione	Data da definirsi mediante successiva comunicazione	
Seduta pubblica di apertura delle offerte economiche a cura del seggio di gara	Data da definirsi mediante successiva comunicazione	

La data indicata per la verifica della documentazione amministrativa, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL prima della data fissata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma SINTEL in tutte le sue fasi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Al termine della conclusione della fase amministrativa, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Indi il seggio di gara procederà in seduta pubblica alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al

numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il

provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/ 2005 n. 82, in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo complessivo di aggiudicazione. A titolo informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge, i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta complessivo ammontano a € 2.469,97. Le imposte di registro e di bollo ammontano rispettivamente a € 200,00 e € 120,00 (per l'imposta di bollo si veda l'allegato I.4 del Codice, vigente tempo per tempo).

L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 90, comma 1, del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Sondrio: <https://www.comune.sondrio.it/>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato secondo le modalità previste dagli articoli 35 e 36 dal Codice dei contratti.

Ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante:

- con motivata e comprovata dichiarazione da corredare/allegare alla documentazione amministrativa, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alla documentazione amministrativa, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti dell'offerta tecnica stessa, che dovranno essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, come già indicato al precedente articolo 16;
- con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta economica, di non autorizzare l'accesso agli atti inerente a parti relative alle informazioni/dichiarazioni a corredo dell'offerta economica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In ogni caso il concorrente dovrà produrre per ciascuna delle casistiche idonea dichiarazione

nella quale dovranno essere tassativamente indicate la necessaria motivazione e la necessaria comprova della stessa nei seguenti termini:

- circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti dell'offerta (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
- l'istituto giuridico posto a tutela (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).

È inammissibile una secretazione massiva.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante valuterà le motivazioni poste a base della richiesta di esclusione dall'accesso e deciderà di conseguenza con atto motivato.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Lombardia di Milano, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano (MI), www.giustizia-amministrativa.it

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla legale conoscenza del provvedimento da impugnare, come precisato all'art. 120, comma 5, d.lgs. 104/2010.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti

Ai sensi del d.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il d.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si informa che il Comune di Sondrio tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sondrio informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento (con riferimento allo svolgimento della procedura)

- Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1;
- il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Culturali, domiciliato per la carica presso questo Comune;
- il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata: personale@comune.sondrio.it; PEC protocollo@cert.comune.sondrio.it (solo da altre PEC).

2) Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per la procedura di affidamento per le operazioni previste per legge e necessarie per il suo svolgimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di affidamento.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Comune di Sondrio quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'ANAC per i contratti di affidamento;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Sondrio nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

Il Comune di Sondrio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Sondrio conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Sondrio;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora necessario per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Sondrio. In tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Sondrio. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Sondrio nonché allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Il Comune di Sondrio può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Sondrio.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Sondrio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite "Sintel" il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di "Sintel" stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.